



COMUNE DI PERDAXIUS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI FINO A NOVE POSTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 12.09.2018

PREMESSA

Il presente regolamento costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Perdaxius programma l'offerta del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove posti (di seguito N.C.C.) nel proprio territorio e ne disciplina lo svolgimento.

Il regolamento è redatto sulla base dei principi stabiliti dalla legge quadro n. 21/1992, delle altre norme che regolano la materia, e delle "Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento" di cui alla deliberazione della G.R. n. 37/19 del 21.07.2015

Art. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI N.C.C.

1. Il servizio di N.C.C., ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) della L.R. 7 dicembre 2005, n. 21 è un "servizio pubblico non di linea" che provvede, con funzione complementare od integrativa rispetto ai servizi di linea, al trasporto collettivo od individuale di persone, effettuati a richiesta in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE TITOLARITÀ DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI N.C.C.

1. I veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente sottoposti a contingente numerico sono esclusivamente quelli della categoria M1, cioè veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, come definiti dall'art. 47 comma 2 lettera b) del Codice della Strada.
2. Il numero delle titolarità per il servizio tramite veicoli di categoria M1 nel territorio del Comune di Perdaxius, la cui determinazione è competenza del Comune, è calcolato secondo le disposizioni normative vigenti, ed è determinato in n. DUE autorizzazioni, di cui UNA già rilasciata.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di N.C.C. si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
2. È obbligatoria la disponibilità, in base a un valido titolo giuridico, di una sede e una rimessa situata all'interno del territorio del comune che rilascia il titolo sia per il conseguimento che per il mantenimento della titolarità del servizio.
3. Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene obbligatoriamente all'interno delle rispettive rimesse, delle quali il soggetto autorizzato possiede il possesso in base ad un valido titolo giuridico. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel territorio comunale, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
4. È obbligatoria la disponibilità del mezzo da adibire al servizio di N.C.C., a decorrere dal momento dell'avvio dell'attività.

Art. 4 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono avere i seguenti requisiti:
 - a) avere la prima immatricolazione non superiore a cinque anni;
 - b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f) essere sempre tenuti in perfetto ordine e pulizia e integrità sia interna che esterna.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del Comune di Perdaxius e di un numero progressivo.
3. Il titolare del servizio di N.C.C. è tenuto a comunicare, nei modi contemplati dalla normativa vigente, la eventuale sostituzione del veicolo, con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, come disciplinate dal presente regolamento e dall'ordinamento vigente.
4. Per la sostituzione di autovetture in servizio di N.C.C. che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, può essere previsto l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti, nelle modalità prescritte dall'ordinamento vigente, apposita certificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata. La suddetta autocertificazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.4.1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all'ufficio competente delle tariffe di cui al comma 1 praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.
4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

ART. 6 NORME DI COMPORTAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia, di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - d) tenere all'interno del veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione di avvio del servizio di cui al comma 12 articolo 9 del presente regolamento;
 - e) sottoporre periodicamente, secondo le disposizioni vigenti in materia, al competente organo del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la verifica dell'idoneità tecnica del veicolo;
 - a) essere ordinato e curato nella persona;
 - b) depositare all'Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - c) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - d) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - e) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - g) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - h) comunicare all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - i) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - j) tenere a disposizione del cliente, all'interno dell'autoveicolo, nonché presso la sede o la rimessa, le condizioni tariffarie praticate e il presente regolamento, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - k) compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione. Il foglio di servizio dovrà contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio;
 - l) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizi.
2. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente, durante l'espletamento del servizio, hanno il diritto di:
 - a) rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;

- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare.
3. È fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:
- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d) trasportare i propri animali;
 - e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
 - g) interrompere il servizio, salvo esplicita richiesta del committente, casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
 - h) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - i) rifiutare il trasporto dei bagagli entro la capienza del vano bagagli del veicolo;
 - j) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - k) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
4. È obbligatoria la compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" con i dati di cui all'art. 11 legge quadro 21/1992 avente le seguenti caratteristiche: fogli vidimati e con progressione numerica; timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
- a) targa del veicolo;
 - b) nome del conducente;
 - c) data, luogo e km di partenza e arrivo;
 - d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - e) dati del committente.
5. La documentazione di cui al precedente punto dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, per un periodo di due settimane e successivamente conservata presso la sede o rimessa del titolare per un periodo di cinque anni.
6. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti - sia direttamente che indirettamente - dall'esercizio dell'attività di N.C.C., resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

ART. 7 REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

1. L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato all'assegnazione della titolarità comunale previo esperimento di apposito pubblico concorso per titoli, nelle forme previste dalla legge quadro n. 21/1992, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano, ovvero di un altro stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
 - b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge quadro n. 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d) essere - al momento dell'avvio dell'attività - proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - e) avere - al momento dell'avvio dell'attività - la disponibilità di una sede ed una rimessa nel Comune di Perdaxius, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell'agibilità dei locali e in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto,

adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso. L'idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa in materia, salvo che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l'abitazione del titolare dell'autorizzazione e per un'unica autovettura;

- f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi, anche se ottenuta in Comuni diversi;
 - g) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - h) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - i) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - j) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi delle seguenti leggi:
 - n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
 - n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa)
 - n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni);
 - k) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
 - l) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
 - m) non aver riportato condanne per:
 - guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Codice della Strada;
 - guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Codice della Strada;
 - n) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.
 - o) essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - p) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.
3. Il responsabile del procedimento verifica le situazioni previste dal comma 2, acquisisce dall'interessato le documentazioni relative a quelle previste dal precedente comma 2 lettere d), e), f), g), il quale può ricorrere alle forme di dichiarazione previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445.
4. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. non deve avvenire necessariamente e obbligatoriamente in sede di istanza ma anche in fase di assegnazione della titolarità quando, appunto, l'assegnatario dell'autorizzazione si organizza in una delle forme giuridiche previste dall'art. 7 della legge quadro n. 21/1992.
5. L'iscrizione nel ruolo di cui al presente articolo comma 2, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
6. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.
7. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge quadro n. 21/1992:
- a) le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;
 - b) le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
 - c) i consorzi tra imprese artigiane;
 - d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b) comma 2 dell'art.1 della legge quadro n. 21/1992;
8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge quadro n. 21/1992;
9. La collaborazione di dipendenti o familiari è subordinata alla comunicazione al Comune, nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia, contenente la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge quadro n. 21/1992;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività di impresa;
 - c) copia dell'atto notarile registrato di costituzione dell'impresa familiare;
 - d) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la Camera di Commercio;
 - e) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - f) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge quadro n. 21/1992;
 - g) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
10. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
11. Anche in presenza di un collaboratore familiare, il titolare conserva tutte le responsabilità legate alla licenza previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento; il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

ART. 8 CONDIZIONI E MODALITÀ RELATIVE AL TRASFERIMENTO DEL TITOLO

1. La titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, previa presentazione all'ufficio competente della dichiarazione di cui all'art. 9 comma 12 del presente regolamento a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti e previo inoltro della domanda.
2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria titolarità e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed i medesimi effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
3. Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa deve essere eseguito nelle forme previste dall'ordinamento, con riferimento al particolare atto contrattuale utilizzato.
4. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra, in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata.
5. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione al competente organo del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge quadro n. 21/1992, al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
7. Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, nonché alla comunicazione di cui all'art. 9 comma 12 del presente regolamento. Tale comunicazione del subentrante deve essere corredata da copia dell'atto di cessione d'azienda o di rinuncia della titolarità, nel caso sopradescritto.

Nella richiesta il subentrante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'art. 7 del presente regolamento.

8. In caso di morte del titolare del servizio di N.C.C. la titolarità può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri soggetti, designati dai medesimi eredi, entro i termini previsti dalla legge quadro n. 21/1992. A tal fine, per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", comprendente il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
9. Gli eredi sono tenuti a comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve alternativamente indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria, da parte di tutti gli aventi diritto, alla produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere resa in forma autenticata ai sensi di legge;
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la titolarità, designando entro due anni dal decesso (o entro i termini previsti dalle leggi vigenti), un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà, in presenza di eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d) la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire il titolo in oggetto.
10. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.
11. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
12. Il subentro di cui al precedente comma 9, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.
13. Nel caso di assegnazione della titolarità o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o a causa di morte, l'interessato deve obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione unica di cui alla legge regionale n. 24/2016 (contenente la disciplina applicativa dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia in Sardegna - SUAPE). Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo debitamente documentato.

ART. 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITÀ RELATIVE AI VEICOLI M1 E INDICAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI AI FINI DELL'INSERIMENTO IN GRADUATORIA

1. L'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Il concorso pubblico viene indetto dal responsabile del servizio interessato.
3. Ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di una titolarità.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
5. Qualora si siano rese disponibili una o più autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, se sono scaduti i termini per attingere dalla graduatoria, il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dalla nuova disponibilità.
6. Il bando di concorso per l'assegnazione delle titolarità deve prevedere:
 - a) il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso di cui al precedente art. 8, inclusa la dichiarazione di:

- impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio, che deve essere situata all'interno del territorio del comune, in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato;
 - impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;
- c) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione;
- d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e il punteggio da assegnare a ciascuno;
- e) gli elementi che comportano l'esclusione della domanda;
- f) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre a corredo della domanda;
- g) i termini di validità e di utilizzo della graduatoria;
- h) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
7. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità messe a concorso, la Commissione di concorso costituita dal responsabile del servizio interessato (che svolge le funzioni di presidente), e da due membri esperti tecnici nel settore, interni all'amministrazione, procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:
- a) TITOLI DI STUDIO (MAX PUNTI 2)
- Istituto secondario di II grado (già Scuola Superiore): punti 2;
 - Istituto Secondario di I grado (già Scuola Media): punti 1.
- b) POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI N.C.C. ALLO STATO ATTUALE: (MAX PUNTI 2)
- | | | | |
|----------------------------|---------------|-------|---|
| Autorizzazioni in possesso | Superiore a 1 | punti | 0 |
| Autorizzazioni in possesso | 1 | punti | 1 |
| Autorizzazioni in possesso | 0 | punti | 2 |
- c) ALTRI TITOLI: (MAX PUNTI 4)
- Curriculum formativo e professionale: max punti 2;
 - Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale per iniziative di utilità sociale effettuate per conto del Comune di Perdaxius per almeno 500 Km l'anno: punti 2 (due);
8. Il punteggio attribuito ad ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti a), b) e c).
9. In caso di parità di punteggio costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:
- a) essere residente nel Comune di Perdaxius da almeno due anni dalla data di approvazione del bando di concorso;
- b) essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. per un periodo complessivo di almeno sei mesi, nell'arco dei due anni precedenti alla pubblicazione del bando di concorso;
10. In caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzione dei titoli preferenziali, verrà preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione al protocollo.
11. La graduatoria provvisoria verrà predisposta dalla Commissione di cui al comma 7 e verrà approvata con determinazione del responsabile del servizio competente. La stessa avrà validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e limitata alla copertura dei posti messi a concorso e ad essa si ricorre nel caso in cui, nel suddetto periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.
12. Il responsabile del servizio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle titolarità, previo riscontro del possesso della piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati ai fini dell'immatricolazione del veicolo destinato al servizio che deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 4 del presente regolamento, e assegna loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione unica di cui alla legge regionale n. 24/2016 (contenente la disciplina applicativa dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia in Sardegna - SUAPE) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.
13. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

14. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente, sulla base della graduatoria pubblicata.

ART. 10 MODALITÀ DELL'INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Tutte le informazioni relative al servizio quali il presente regolamento, l'elenco dei noleggiatori con il relativo recapito telefonico, nonché il numero di telefono del servizio comunale al quale gli utenti potranno rivolgersi per segnalare eventuali disservizi rilevati nell'effettuazione del servizio, saranno oggetto di idonea pubblicità attraverso il sito web istituzionale del Comune www.comune.perdaxius.ci.it.
2. L'ubicazione della rimessa ed il recapito telefonico dovranno essere pubblicizzati collettivamente dal Comune e singolarmente dai titolari di ogni autorizzazione in tutte le forme consentite dall'ordinamento vigente.

ART. 11 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA TITOLARITÀ DEL SERVIZIO DI N.C.C.

1. La titolarità dell'esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospesa per i periodi e nei seguenti casi:
 - a) fino ad un massimo di dodici mesi, qualora il veicolo sia stato sostituito senza la comunicazione prevista dall'art. 4 comma 4 del presente regolamento e senza la sua immatricolazione ad uso di N.C.C.;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del responsabile del servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo, come predisposto dal responsabile del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge quadro n. 21/1992. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento;
 - f) fino ad un massimo di 180 giorni nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
2. Il responsabile del servizio dispone sul periodo di sospensione del servizio di noleggio con conducente, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva, con adozione di apposito atto secondo le disposizioni della Legge n. 241/1990.
3. È dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7 del presente regolamento;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto nel presente regolamento;
 - c) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - e) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale, tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - f) morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento;
 - g) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 8 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
 - h) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - i) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, accertato tramite il servizio di Polizia Municipale, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;

- j) sopravvenuta irreperibilità del titolare.
4. È disposta la revoca della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:
- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - c) quando l'attività viene esercitata da persone diverse dal titolare della licenza o dal personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - d) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta non differenziata a prezzo ripartito o a prezzi prestabiliti;
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
 - f) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h) quando, per lo svolgimento del servizio, vengono utilizzati veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
5. La sospensione, la decadenza e la revoca dovranno essere dichiarate con appositi provvedimenti del responsabile del servizio interessato e comunicata al competente organo del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Perdaxius al titolare del servizio di N.C.C. od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.

ART. 12 VALIDITÀ DELLE TITOLARITÀ

- 1. Le titolarità del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza.
- 2. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti, il responsabile del servizio, su richiesta del titolare, può concedere la regolarizzazione dei requisiti medesimi entro 90 (novanta) giorni. Trascorso tale termine il titolare decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

ART. 13 TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

- 1. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge quadro n. 21/1992, il servizio di N.C.C. deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili.
- 2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in tal caso dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
- 3. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozine, stampelle ecc.).

ART. 14 VIGILANZA

- 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e sull'esercizio dei servizi di N.C.C. è demandata alla Polizia Locale, agli ufficiali e agenti di tutte le Forze di Polizia.

ART. 15 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

- 1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione, decadenza e revoca di cui al precedente articolo 11, per la violazione alle norme contenute nel presente regolamento, qualora non sia espressamente sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e con le modalità della legge 24/11/1981 n. 689, per le seguenti violazioni:

- a) non tenere nel veicolo la documentazione comprovante la titolarità del servizio;
 - b) non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell'idoneità tecnica;
 - c) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - d) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap;
 - h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.
2. Tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti non espressamente sopra riportate sono sanzionate a norma di legge.
 3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
 4. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
 5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune contestualmente all'atto che lo approva.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa vigente in materia.